

*XI Corso di Formazione interdottoale di Diritto e Procedura Penale  
“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca*

***Giustizia penale, ripresa economica e  
recovery fund.  
Verso la riforma del processo penale e del  
sistema sanzionatorio.***

-----

***Online Webinar – 3 Dicembre 2021  
Corso in presenza – Siracusa, 24 – 26 Marzo 2022***

-----

L’undicesima edizione del *Corso di Formazione interdottoale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca* è dedicata all’approfondimento delle prospettive di riforma della giustizia penale. La scelta è sorretta da ragioni tanto di contenuto quanto di metodo. Rispetto al primo profilo, il tema è oggetto di rinnovato interesse e dibattito anche in ragione della recente approvazione da parte del Parlamento della legge n. 134 del 2021 contenente “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”. D’altra parte, tale innovazione consente di cimentare i partecipanti al corso in uno sforzo di ‘drafting legislativo’, unendo all’approfondimento teorico la prospettiva di possibili concretizzazioni normative rispetto all’intelaiatura dei principi contenuta nella legge delega.

Nell’ultimo periodo è infatti maturata l’esigenza di intervenire in chiave legislativa per cercare di superare alcune radicate criticità del sistema penale, assicurare una migliore efficienza ed efficacia dell’amministrazione della giustizia, garantire

la ragionevole durata del giusto processo nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena.

Allo stesso tempo, la necessità di una riforma della giustizia penale è risultata di assoluta centralità per agevolare il rilancio della ripresa economica del Paese causata dalla crisi sanitaria e ottemperare altresì alle richieste dell'Unione Europea circa la riduzione dei tempi del processo, elemento fondamentale per la definizione e l'accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ecco che, dopo il voto favorevole della Camera (3 agosto), lo scorso 23 settembre, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la sopra menzionata legge delega al Governo, n. 134 del 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021), con cui si interviene su vari profili del sistema della giustizia penale.

In particolare, la legge delega si struttura in due articoli. All'art. 1, il Parlamento delega il Governo all'adozione entro un anno dei decreti legislativi necessari per attuare la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della legislazione collegata, e procedere alla revisione del regime sanzionatorio, alla riduzione dei tempi processuali e di durata delle indagini e all'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa.

L'art. 2, invece, introduce previsioni immediatamente precettive in tema di prescrizione del reato e improcedibilità.

Il testo approvato fa seguito ad un d.d.l. originariamente presentato nel 2020 e riformulato nella primavera del 2021 per via del recepimento di numerosi emendamenti governativi proposti dal Ministero della Giustizia.

L'impianto riformatore, è bene ricordarlo, poggia sulle proposte elaborate dalla Commissione Ministeriale, presieduta dall'ex Presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi che, muovendo dall'analisi del complessivo quadro di riferimento del vi-

gente sistema di giustizia penale, si proponeva di intervenire tanto sul versante sostanziale che processuale.

La riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, così come emerge dal testo approvato alle Camere, si fonda su tre pilastri principiati: maggiore efficienza del processo penale, ristrutturazione del regime della prescrizione del reato e dell'improcedibilità, revisione del sistema sanzionatorio mediante l'adozione di modelli di giustizia riparativa, razionalizzazione ed estensione delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi.

Questa tripartizione può risultare utile anche in questa sede al fine di individuare le aree tematiche di interesse e i relativi spunti di riflessione e di approfondimento che potranno essere sviluppati.

Il primo pilastro raccoglie le misure di revisione del processo penale, tese principalmente a superare le problematiche legate all'inefficienza della macchina giudiziaria e a sollecitare un rinnovamento del modello di cultura giudiziaria del Paese.

Fra i vari interventi, si segnalano quelli dedicati alla definizione della vittima di reato, ripresa dalla Direttiva 2012/29/UE ad oggi estranea al Codice Penale (ferma ancora alla distinzione fra persona offesa e danneggiato, quale eventuale parte civile), all'ampliamento della procedibilità a querela di alcuni reati (es. per il 590-bis c.p.), all'utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza, all'impiego di alcuni strumenti della c.d. *remote justice* e in generale all'implementazione della digitalizzazione del processo penale.

Viene rafforzata la dimensione delle indagini preliminari attraverso un controllo più profondo da parte del giudice per le indagini preliminari e sono rimodulati i

termini di proroga delle indagini (al massimo 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per i delitti, 1 anno e mezzo per i delitti più gravi).

Viene suggerita la ridefinizione dei presupposti per l'iscrizione dell'indagato e la predisposizione di quella definita come "*discovery coatta*".

Anche l'udienza preliminare è oggetto di ripensamento con la proposta di limitarne la previsione tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al Tribunale in composizione monocratica. Con riferimento all'archiviazione, il giudice potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una "ragionevole previsione di condanna".

Si assiste poi all'ampliamento dei requisiti di accesso ai c.d. "riti alternativi", quali patteggiamento e rito abbreviato. Dalla Relazione della Commissione e dal Dossier elaborato dalle Camere del Parlamento, oltre che dal testo dell'art. 1, comma 10, si desume come la prospettiva riformatrice intenda conferire alla negoziazione fra accusa e difesa maggiori spazi per la definizione del trattamento sanzionatorio.

Di particolare interesse per lo studioso, anche se non inserito nel testo di legge approvato in via definitiva, appariva la previsione di una c.d. "archiviazione meritata", da applicare ai reati sanzionati con una pena detentiva non superiore ai quattro anni, finalizzata a temperare, al ricorrere di certe condizioni, il principio di obbligatorietà dell'azione penale

Ampia considerazione è data poi al sistema delle impugnazioni che, nell'ottica di fondo, dovrebbe essere ampiamente rivisto per <<*assicurare i diritti dell'imputato, la tutela dell'interesse pubblico della legalità e legittimità delle decisioni e la ragionevole durata del procedimento*>>.

La riforma è ispirata dall'obiettivo di adeguare i rimedi impugnatori alle direttrici costituzionali, come interpretate in senso evolutivo dopo la costituzionalizzazione del canone del contraddittorio quale pilastro del processo penale e di introdurre nel nostro sistema un rimedio straordinario finalizzato a dare esecuzione alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sul punto, a titolo esemplificativo, si evidenzia l'inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero e la definizione dei criteri di appellabilità delle sentenze da parte del privato per i casi di condanne a pene di tenue afflittività.

Viene prevista l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

La legge delega demanda poi il Governo a disciplinare i rapporti tra improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale.

Tutto ciò nell'ottica di ridurre i carichi pendenti, in particolare, in capo alle Corti di Appello, in continuo aumento negli ultimi anni.

Interessante, infine, la proposta di istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, chiamata a svolgere funzioni di consulenza e supporto nella valutazione dell'impatto delle riforme.

Il secondo tema centrale è quello della prescrizione del reato, come noto da anni al centro del dibattito scientifico e mediatico, la cui modifica è da ultimo confluita all'interno dell'art. 2 del disegno di legge approvato in Senato, che contempla an-

che l'istituto della improcedibilità, e che - come anticipato - per questa parte contiene previsioni immediatamente precettive.

Originariamente, la Commissione Lattanzi si era limitata a presentare due proposte alternative, lasciando la scelta definitiva al Governo e al Parlamento.

La prima interveniva sull'art. 159 c.p. prevedendo che la prescrizione rimanesse sospesa per due anni, dopo la sentenza di condanna di primo grado, e per un anno dopo la sentenza di appello di conferma. Qualora entro questi termini non fosse sopravvenuta la pubblicazione della sentenza di appello o della Corte di Cassazione, la prescrizione avrebbe ripreso il suo corso e il periodo di sospensione sarebbe stato computato ai fini della determinazione del tempo necessario a far maturare la prescrizione.

Il secondo modello postulava invece un incisivo intervento sull'art. 158 c.p., che avrebbe visto l'aggiunta del seguente terzo comma: <<*il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente, in ogni caso, con l'esercizio dell'azione penale*>>.

Tuttavia, con quest'ultimo modello di intervento venivano predeterminati i tempi di durata considerati ragionevoli per ciascuna fase del processo: quattro anni per il primo grado, tre anni per l'appello e un anno per la Cassazione.

Con l'approvazione definitiva da parte del Senato, il Parlamento scioglie in parte i nodi, abrogando i commi 2 e 4 dell'art. 159 e inserendo un nuovo art. 161-bis c.p. (<<*Cessazione del corso della prescrizione*>>).

In particolare, il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. In caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.

Il Legislatore introduce così l'inedito istituto della c.d. *cessazione del corso della prescrizione*.

In merito all'improcedibilità, si segnala invece l'introduzione dell'art. 344-bis c.p.p. (<<*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*>>) secondo cui la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità. Anche la mancata definizione del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

I reati puniti con l'ergastolo rimangono esclusi dalla disciplina dell'improcedibilità, la quale, infine, non ha luogo se l'imputato chiede la prosecuzione del processo. La riforma prevede un regime speciale per alcuni reati particolarmente gravi, come quello di associazione per delinquere di tipo mafioso, delitti di terrorismo e violenza sessuale. In questi casi, non è stato previsto un limite al numero di proroghe in Corte di Appello e Corte di Cassazione. Tuttavia, il Giudice dovrà comunque motivarle di volta in volta con un'apposita ordinanza in base al reato oggetto del processo, alla complessità del procedimento e al numero di imputati coinvolti.

Completano il quadro della riforma le numerose innovazioni in materia di sanzioni penali e il capitolo della giustizia riparativa.

L'obiettivo di fondo è superare il modello "carcerocentrico" alla base dell'attuale sistema sanzionatorio, adeguando la giustizia penale agli orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte EDU, rispettivamente in tema di funzione rieducativa della pena (già maturata a partire dalla sentenza Corte Cost. n. 313 del 26 giugno del 1990) e di sovraffollamento carcerario e umanità della pena (*ex multis*, Corte Edu, sent. 8 gennaio 2013, *Torreggiani c. Italia*; Corte Edu, 13 giugno 2019, *Viola c. Italia*).

La finalità di questa parte della riforma è pertanto quella di estendere e potenziare il catalogo delle sanzioni diverse dalla pena detentiva in carcere, come la detenzione domiciliare o la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, per agevolare percorsi di reinserimento e risocializzazione del condannato, ridurre i tassi di recidiva e combattere il ciclico aumento del numero dei detenuti.

Il progetto di riforma interviene su diversi profili.

In primo luogo, viene proposta una revisione organica della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla l. n. 689/1981, applicabili direttamente dal giudice di cognizione.

In secondo luogo, la legge delega intende valorizzare e incentivare l'utilizzo della pena pecuniaria, rimasta ad oggi ai margini delle dinamiche sanzionatorie. Sebbene, infatti, la pena pecuniaria rappresenti la più tradizionale fra le sanzioni alternative a quella detentiva ha avuto nel nostro Paese una scarsa effettività.

Infine, è d'obbligo richiamare due rilevanti novità, la prima dotata di particolare valenza strategica nel campo delle misure deflattive, la seconda, invece, ispirata al proposito di agevolare modelli di giustizia alternativi a quella tipicamente punitiva.

Per un verso, si fa riferimento all'estensione dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'attuale art. 131-bis c.p. In questo senso, la riforma intende modificare la prospettiva di accesso all'istituto.

La legge delega, infatti, prevede come limite all'applicabilità della causa di non punibilità la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (non più la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni; e la Commissione Lattanzi fa riferimento al limite dei tre anni), sola o congiunta a pena pecuniaria; conferi-



sce rilievo alle condotte susseguenti al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità (come ad esempio, alla riparazione del danno); ampia – tenuto conto delle evidenze empirico-criminologiche – il novero delle ipotesi di esclusione in virtù delle quali l’offesa non può più essere ritenuta di particolare tenuità.

Per altro verso, si intende far riferimento all’introduzione di una disciplina organica in materia di *Giustizia Riparativa* che, nell’ottica riformatrice, risulta ormai indispensabile per promuovere la rigenerazione dei legami e delle relazioni individuali e sociali colpiti dal fatto di reato.

Sul punto, la Relazione finale della Commissione Lattanzi suggerisce un intervento normativo coerente con la disciplina europea. In particolare, ampi rimandi sono effettuati a favore della Direttiva 2012/29/UE, che prevede regole minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato e dei principi sanciti a livello internazionale e sull’accesso ai programmi di giustizia riparativa, che deve essere garantito in ogni grado e stato del processo penale sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione da parte del Giudice.

I programmi di giustizia riparativa (un richiamo particolare viene fatto all’*Handbook on Restorative Justice Programmes* - UNODC 2020) dovranno basarsi sulla logica della responsabilizzazione del soggetto autore del fatto, sulla possibilità per le vittime di esprimere i propri bisogni materiali ed emotivi, sull’inclusione dei percorsi all’interno della comunità e sulla riparazione effettiva del danno arrecato.

È evidente, dunque, come la tematica scelta offra spunti di riflessione di assoluta rilevanza per lo studioso che voglia comprendere e analizzare le dinamiche futu-

re dell'intero sistema di giustizia penale. Sia sul versante sostanziale che processuale, le problematiche che emergono sono molteplici, articolate e trasversali.

Le modifiche prospettate sulla durata e sullo svolgimento delle indagini preliminari, sull'accesso ai riti alternativi, i numerosi profili della disciplina processuale sopra richiamati interessati dalla riforma, nonché la revisione operata del regime della prescrizione, sollecitano, in primo luogo, una riflessione sul rapporto fra garanzie individuali ed efficienza della macchina giudiziaria, sull'effettività stessa dell'obbligatorietà dell'azione penale e sul rapporto fra accusa, difesa e giudice, per poi, più nello specifico, stimolare considerazioni sulle prospettive di digitalizzazione del procedimento penale.

La fecondità delle tematiche selezionate emerge infine in modo plastico con riferimento alle innovazioni previste dalla legge di delega in punto di ricostruzione del ventaglio di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Il tema del sovraffollamento carcerario e della valorizzazione della funzione rieducativa della pena, già cari ad altri progetti di riforma (DDL Severino e "Riforma Orlando") e a precedenti Commissioni Ministeriali (Commissione Palazzo, Commissione Giostra), hanno nel tempo spinto interpreti e commentatori a individuare soluzioni compatibili con il quadro costituzionale attuale e con gli indirizzi della Corte di Strasburgo, ispirate alla logica del carcere come *extrema ratio*.

Sono dunque numerose le questioni dogmatiche e gli aspetti applicativi rilevanti sia sul piano processuale che sostanziale, i quali si prestano anche a un'analisi in chiave comparata.

\*\*\*

La recente approvazione della legge delega e l'apertura di una nuova fase, quella della predisposizione degli schemi di decreto legislativo da trasmettere alle Ca-

mere per il relativo parere, consigliano di articolare l'odierna edizione del tradizionale corso per dottorandi e dottori di ricerca in due momenti diversi.

Il primo appuntamento si svolgerà in forma di webinar – e si terrà nella giornata del **3 dicembre 2021**, con l'obiettivo di aprire un confronto con il legislatore impegnato nella stesura degli schemi di decreto. I contributi saranno dunque selezionati sulla base della capacità, emergente dall'abstract, di analizzare la trama normativa della legge delega e di prospettare soluzioni volte all'attuazione delle relative previsioni.

L'invito ai partecipanti è dunque quello di misurarsi con le questioni riguardanti la delega, nell'ottica del suo esercizio.

Il secondo appuntamento si terrà invece a Siracusa dal **24 al 26 marzo 2022** e rappresenterà l'occasione per discutere, secondo la sperimentata formula dei panel tematici sviluppata negli scorsi anni, delle scelte compiute dal legislatore delegato e degli eventuali profili di disciplina ancora in fase di definizione.

Il corso si rivolge *in primis* a dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e procedura penale, criminologia, ecc.). Stante l'interdisciplinarietà del tema prescelto, potranno partecipare anche i dottorandi e dottori di ricerca in ulteriori discipline giuridiche suscettibili di essere interessati al tema (diritto pubblico, diritto internazionale e dell'Unione europea, diritto comparato, filosofia del diritto, scienze politiche, sociologia della devianza etc.).

Per stimolare una partecipazione attiva, le sessioni saranno articolate sulla base di una introduzione svolta da coordinatori e vedranno quindi l'intervento dei partecipanti che avranno fatto pervenire proposte di approfondimento di una delle tematiche attinenti all'area di interesse di ciascuna sessione (nella diversa prospettiva indicata per il webinar e per il corso in presenza), secondo il sistema *call for papers*. Nel programma allegato, sono forniti a titolo solo esemplificativo

alcuni spunti per possibili interventi. Il programma definitivo sarà predisposto una volta selezionati, ad opera del Comitato scientifico, i *papers* più rilevanti, che potranno indirizzarsi anche a profili del tema enucleato nelle diverse sessioni diversi da quelli proposti.

I partecipanti interessati alla call for papers relativa al Webinar dovranno inviare entro il **5 novembre 2021** all'indirizzo email:

[corso.interdottorale@siracusainstitute.org](mailto:corso.interdottorale@siracusainstitute.org),

- un breve curriculum vitae che includa i seguenti dati: università e docente di riferimento, eventuale data di conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- su file separato, il titolo dell'intervento proposto, corredato di un abstract di max. 5.000 caratteri (spazi inclusi), da cui non sia possibile risalire all'identità dell'autore.

L'ammissione degli Abstracts sarà comunicata ai partecipanti selezionati entro il **24 Novembre 2021**.

Le iscrizioni al *webinar* dovranno pervenire entro il **25 novembre 2021** tramite apposito *form* che sarà attivato su: [www.siracusainstitute.org](http://www.siracusainstitute.org).

Gli autori dei contributi selezionati per il *webinar* saranno altresì invitati a relazionare nell'incontro in presenza.

I partecipanti interessati alla *call for papers* relativa all'incontro in presenza dovranno inviare entro il **7 febbraio 2022** la medesima documentazione all'indirizzo: [corso.interdottorale@siracusainstitute.org](mailto:corso.interdottorale@siracusainstitute.org).

Coloro che abbiano inviato un *abstract* per la partecipazione al *webinar*, potranno presentare un nuovo *paper* da sottoporre all'esame del Comitato scientifico.

Le proposte più meritevoli saranno selezionate dal comitato scientifico per un intervento e l'ammissione sarà comunicata ai partecipanti selezionati **entro il 15 febbraio**.

Le iscrizioni all'incontro in presenza dovranno pervenire entro venerdì **4 marzo 2022**, tramite apposito *form* che sarà attivato su: [www.siracusainstitute.org](http://www.siracusainstitute.org) .

Al termine dei lavori i relatori saranno invitati a redigere un contributo scientifico sull'oggetto del loro intervento. I lavori saranno, previo superamento del relativo processo di valutazione e di selezione, oggetto di pubblicazione.

Per la partecipazione al corso in presenza potrà essere prevista una quota di iscrizione relativa alle spese amministrative.

***Giustizia penale, ripresa economica e  
recovery fund.  
Verso la riforma del processo penale e  
del sistema sanzionatorio.***

-----

**I AREA TEMATICA**

**IL PROCESSO PENALE FRA EFFICIENZA DEL SISTEMA E GARANZIE INDIVIDUALI**

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- rafforzamento delle garanzie individuali ed efficienza del processo;
- processo penale ed economia;
- obbligatorietà dell'azione penale, archiviazione e discrezionalità del Pubblico Ministero;
- definizione e ruolo della “vittima” nel processo penale;
- il ruolo della difesa nella formazione delle prove;
- accesso e modulazione dei riti alternativi, con particolare riferimento alla negoziazione nel patteggiamento;
- la procedibilità a querela nella riforma del processo penale;
- l'udienza filtro e il dibattimento;
- *discovery* coatta del materiale investigativo e ruolo del Giudice per le indagini preliminari;
- assenza e contumacia dell'imputato;
- digitalizzazione del processo penale, intelligenza artificiale e tutela dei dati;
- improcedibilità e termini di impugnazione;
- video registrazione e strumenti di *remote justice*;

- amministrazione dei beni in sequestro ed esecuzione della confisca;
- prescrizione del reato;
- assoluzione e diritto all'oblio;
- Responsabilità dell'ente. Ricadute della riforma del processo penale;
- Coordinamento fra processo penale all'individuo e alla persona giuridica.

## **II AREA TEMATICA**

### **MODELLI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA**

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- giustizia riparativa e dinamiche costituzionali;
- la giustizia riparativa nella fase predibattimentale, delle indagini e del dibattimento;
- la mediazione e la giustizia riparativa in altri ambiti: ADR e modalità di risoluzione dei conflitti;
- la giustizia riparativa minorile
- dinamiche della giustizia "dell'incontro";
- modelli di programmazione di percorsi di giustizia riparativa;
- la giustizia riparativa nel contesto internazionale;
- mediazione penale, giurisdizione, giustizia e processo;
- la centralità della vittima nella giustizia riparativa;
- la sospensione del processo con messa alla prova;
- estinzione del reato per condotte riparatorie;
- giustizia riparativa e responsabilità dell'ente.

### **III AREA TEMATICA**

#### **LA PENA PECUNIARIA**

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria;
- la pena pecuniaria nella responsabilità dell'ente e della persona fisica;
- i tassi giornalieri e i metodi di conversione;
- struttura ed efficacia della pena pecuniaria;
- accertamento delle condizioni economiche del condannato e valutazione del giudice ai sensi dell'art. 133-*bis* c.p.
- pena pecuniaria e sospensione condizionale della pena;
- la pena pecuniaria negli ordinamenti europei;
- criminalità del profitto e pena pecuniaria;
- rapporto fra pena pecuniaria e confisca del profitto del reato.

### **IV AREA TEMATICA**

#### **PENE PRINCIPALI ALTERNATIVE AL CARCERE E PERCORSI DI RIEDUCAZIONE**

##### **DEL CONDANNATO**

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- Politica criminale e contenuto delle pene alternative principali;
- Teoria della pena e funzione rieducativa;
- Sovraffollamento carcerario e umanità della pena;
- Il ridimensionamento della centralità del carcere;
- Proporzionalità della pena;
- Percorsi di risocializzazione e impiego lavorativo del condannato;
- Pene detentive non carcerarie: la detenzione domiciliare;
- Sospensione condizionale della pena e alternative alla detenzione;
- Depenalizzazione e sanzioni amministrative;



- Strumenti di *Probation*;
- l'ergastolo;
- Pene alternative e recidiva;
- Il ruolo del Garante nazionale delle persone private della libertà personale;
- Pene interdittive;
- Pene prescritta;
- La pena della confisca quale sanzione alternativa principale alla detenzione.

## V AREA TEMATICA

### INOFFENSIVITÀ E PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO NELLE DINAMICHE DELLA NON PUNIBILITÀ

SPUNTI DI APPROFONDIMENTO:

- Inoffensività del fatto;
- Art. 131-bis c.p.;
- Tenuità del fatto e risoluzione predibattimentale del procedimento penale;
- Esclusione della punibilità e condotte riparatorie;
- Esiguità del danno e del pericolo;
- Tenuità del fatto e reato continuato;
- Responsabilità dell'ente e tenuità del fatto;

### **Comitato scientifico**

Prof. Gian Luigi Gatta, Prof. Antonio Gullo, Prof. Mitja Gialuz,

Prof. Stefano Manacorda, Prof. Vincenzo Militello, Prof. Lorenzo Picotti, Prof. Tommaso Rafaraci, Prof.ssa Serena Quattrocolo, Cons. Elisabetta Rosi, Prof. Nicola Selvaggi, Prof. Francesco Zacchè.